



## **COMITATO per le PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA**

### **REGOLAMENTO**

#### **1. COSTITUZIONE**

In applicazione della normativa nazionale ed europea, al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense, a tutela delle pari opportunità contro ogni forma di discriminazione;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge n. 247/2012;

è costituito, anche ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge n. 247/2012, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, il Comitato per le Pari Opportunità, per brevità C.P.O.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### **2. COMPOSIZIONE**

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Ravenna e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Sono componenti del CPO n. 7 (sette) Avvocate/i, di cui 1 (uno) designato/a dal Consiglio dell'Ordine tra le/i consigliere/i e n. 6 elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, nel rispetto dell'equilibrio di genere, così come previsto dal successivo art. 9.9.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

Il/La Presidente non può essere un/una componente del Consiglio dell'Ordine, salvo che la sua nomina avvenga all'unanimità di tutti i membri del C.P.O.

#### **3. FUNZIONI**

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione, nonché pari opportunità

contro le discriminazioni tra tutti le/gli iscritte/i agli Albi e Registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli Avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffusione delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborazione di proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti/e anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proposizione al Consiglio dell'Ordine di iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborazione e proposte di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promozione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiesta di inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati P.O. di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il/La Presidente del C.P.O. può chiedere al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

Ogni anno, il C.P.O. partecipa all'Assemblea degli/delle iscritti/e indetta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relazionando sull'attività svolta.

Il C.P.O. può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della Rete territoriale qualora ne facesse parte, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Il C.P.O. si impegna alla creazione, al proprio interno, di una commissione praticanti dedicata ad occuparsi delle particolari necessità degli iscritti al registro delle/dei praticanti Avvocato.

#### **4. FUNZIONI DEL/DELLA PRESIDENTE e DEL/DELLA SEGRETARIO/A**

La/il Presidente:

- rappresenta il C.P.O.;
- convoca e presiede le riunioni del C.P.O. con cadenza mensile ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/i componenti;
- stila l'ordine del giorno delle riunioni, sulla scorta degli argomenti individuati e/o proposti anche dai singoli componenti;

La/il Segretaria/o:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere;
- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dalla/dal componente più anziana/o o esperta/o del C.P.O. per anzianità d'iscrizione all'albo.

La/il componente del Comitato nominata/o dal Consiglio dell'Ordine ha il compito di tenere informato il C.P.O. dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato.

L'attività del C.P.O. viene svolta fruendo degli Uffici e del personale del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di segreteria.

#### **5. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL C.P.O.**

Il Comitato si riunisce -anche attraverso strumenti telematici- almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza -anche attraverso strumenti telematici- della maggioranza delle/i componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

## **6. INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE**

La carica di componente del C.P.O. è incompatibile con quella di componente eletto del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense, del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, del Consiglio Giudiziario distrettuale, dell'Organismo di cui all'art. 39 L.P., nonché di componente del Consiglio dell'Ordine, salvo quanto previsto dal precedente art. 2.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al C.P.O.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Ravenna, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

La decadenza può altresì essere deliberata dal C.P.O. in caso di accertata assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti.

## **7. DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

## **8. STRUMENTI E RISORSE**

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del C.P.O. vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento finalizzato alla promozione e all'organizzazione di azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- che nel sito internet dell'Ordine sia creata un'area dedicata al C.P.O. con la possibilità di creare un link esterno, direttamente e autonomamente gestibile dallo stesso C.P.O.;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

## **9. ELEZIONE delle/dei COMPONENTI del C.P.O., DESIGNAZIONE, PROCLAMAZIONE**

9.1 - Le elezioni delle/dei Componenti del C.P.O. si tengono ogni quattro anni e si svolgeranno in concomitanza con quelle per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

9.2 - Le/I Componenti del C.P.O. non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 - Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Ravenna alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono escluse/i dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 - Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 - I/Le candidati/e possono presentare esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere depositate nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro le ore 12 del decimo giorno prima della data prevista per le elezioni, mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità previsti dal precedente articolo. 9.4. Tale dichiarazione può anche essere sottoscritta digitalmente e inviata a mezzo PEC all'indirizzo del Consiglio dell'Ordine entro il termine sopra indicato.

9.6 - Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 - E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'art. 9.5 che precede.

9.9 - Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

9.10 - Il voto di preferenza individuale è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o che risulterà estratto/a all'esito del sorteggio realizzato a cura del Presidente del C.O.A alla presenza di due Consiglieri/e entro 7 giorni dalla loro proclamazione.

9.11 - Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

## **10. PRIMA CONVOCAZIONE**

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici (15) giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

#### **11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

#### **12. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica, anche per il tramite dell'apposita sezione dedicata al CPO, sul sito del Consiglio dell'Ordine, e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

---

Il presente Regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna del 5 marzo 2013 ed è stato modificato con delibera del 3 giugno 2020.

RAVENNA, 3 giugno 2020

Il Consigliere Segretario  
Avv. Valentina Fussi

Il Presidente  
Avv. Sergio Gonelli